



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 17.9.5/2019

Allegati: 3

M Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9287]
(va@pec.mite.gov.it)

M Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 9287]
(ctva@pec.minambiente.it)

M Autostrada Asti Cuneo S.p.A.
(pec@asticuneo.postecert.it)

Oggetto [ID_VIP: 9287] ALBA, GUARENE e RODDI (CN). Progetto definitivo Adeguamento della tangenziale di Alba.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23).

Proponente: Autostrada Asti Cuneo S.p.A.

Richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione di progetto.

e. p. c.

M Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali
(dg.strade@pec.mit.gov.it)

e. p. c.

Alba Regione Piemonte
A1600A - Direzione Ambiente, energia e territorio
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

19/05/2023

e. p. c.

Alla Regione Piemonte
A1800A - Opere pubbliche, difesa del suolo,
protezione civile, trasporti e logistica
(operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
infrastrutture.trasporti@cert.regione.piemonte.it)

e. p. c.

Alla Segretariato Generale del MiC
Servizio II - Ufficio UNESCO
(mbac-sg.servizio2@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
(sabap-al@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e. p. c.

Alla Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 8765 dell'08/03/2023, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Alessandria, Asti e Cuneo ha espresso le proprie valutazioni di competenza con nota prot. n. 6181 del 03/05/2023 (cfr. Allegato 1), evidenziando la necessità di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa rispetto a quanto trasmesso dal Proponente;

considerato che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP con nota prot. interno n. 16714 del 09/05/2023, ha comunicato di concordare con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria, riportando specifiche precisazioni nel proprio contributo istruttorio che si allega (cfr. Allegato 2);

considerato che il Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP con nota prot. interno n. 17939 del 18/05/2023 (cfr. Allegato 3), ha comunicato di concordare con le richieste di integrazioni formulate dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria;

viste le osservazioni pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, pervenute da parte del *Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di secondo grado Tanaro Albese – Langhe Albesi*, dal *Comune di Alba* e dall'*Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero* rispettivamente acquisite dall'Autorità competente con prot. n. 71356 del 04/05/2023, prot. n. 7470 del 19/01/2023 e prot. n. 65781 del 24/04/2023;

visto il parere della provincia di Cuneo pubblicato sul sito web del MASE e acquisito al protocollo dell'Autorità competente con prot. n. 72141 del 05/05/2023;

visti gli elaborati progettuali e la relativa documentazione redatta dal Proponente, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

ritenuto necessario chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di

2



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

19/05/2023

valutare compiutamente tutti i possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio, generati dagli interventi di adeguamento di cui trattasi:

1. si chiede di **riscontrare le richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** con nota prot. n. 6181 del 03/05/2023, dal punto n. 1 al punto n. 12 (pp. 13 a 15 del parere della Soprintendenza ABAP, cfr. Allegato 1) avendo cura di tenere in debito conto quanto riportato dal Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, con il contributo istruttorio del 09/05/2023 (cfr. Allegato 2);
2. si evidenzia che l'**elaborato denominato *Planimetria generale*** (con codice 01.01.04-P018-D-GEN-PL-001-A) **non risulta accessibile**, si chiede pertanto di voler trasmettere nuovamente il file verificandone preliminarmente l'effettiva leggibilità;
3. si chiede di voler predisporre un'apposita **cartografia realizzata in scala adeguata alla relativa lettura e comprensione** in cui dovranno essere distinte le **opere esistenti e i nuovi interventi di adeguamento previsti**; la medesima cartografia dovrà essere corredata da immagini comparative tra lo stato di fatto e lo stato di progetto per ciascun singolo intervento di adeguamento;
4. preso atto di quanto dichiarato dal Proponente nella *Relazione generale* ovvero che "... le lavorazioni previste nel tratto tutelato di attraversamento del fiume Tanaro riguardano solamente lavorazioni legate alla manutenzione del tratto stradale con ripristino dello stato di usura, del binder e della nuova pavimentazione spartitraffico ..." e che "... le lavorazioni previste nel tratto tutelato di attraversamento del rio Ridone ... [riguardano anche] ... l'ampliamento delle carreggiate ed il conseguente adeguamento della viabilità vicinale ..." (cfr. pp. 13 e 14), visto l'elaborato denominato *Relazione idrologica e idraulica*, si chiede di voler effettuare uno **studio comparativo tra lo stato di fatto e lo stato di progetto** (inclusivo quindi degli interventi di adeguamento) per quanto attiene alla compatibilità idraulica, al fine di verificare l'effettivo impatto delle opere di adeguamento sullo **stato di conservazione delle aree interessate**;
5. con riferimento alle attività di **cantiere**, si chiede di voler riferire circa la **gestione delle interferenze** derivanti dall'utilizzo della medesima area di cantiere impiegata per il presente progetto, già allestita a sostegno delle lavorazioni previste per la **realizzazione del lotto II.6 dell'autostrada Asti Cuneo**;
6. preso atto di quanto riportato dal Proponente nel SIA al paragrafo 7 *D-ALTERNATIVE*, si chiede di voler riferire circa gli esiti effettivi in termini di benefici derivanti dalle opere di adeguamento previste per la tangenziale in oggetto **rispetto al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio**, ciò anche in considerazione del fatto che, il progetto di cui trattasi, rientra all'interno della Buffer zone "*I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*", riconosciuta dall'UNESCO come paesaggio culturale di eccezionale bellezza, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità;



7. si chiede di voler predisporre un **piano di monitoraggio delle vibrazioni**, che consideri le fasi *ante*, in corso e *post operam*, sia in riferimento alle attività di cantiere che rispetto all'opera in esercizio per come adeguata a seguito degli interventi previsti;
8. si chiede di voler identificare i **tratti di strada dismessi**, definendo per essi, sin dalla presente fase, interventi e modalità di bonifica e di rinaturalizzazione;
9. si chiede di voler prevedere un **progetto degli interventi di mitigazione a verde** riferito alle opere di adeguamento previste che possano comprendere anche le opere esistenti.

Le integrazioni sopra richieste (dal punto n. 1 al punto n. 9) devono essere riportate nel SIA e in tutti gli elaborati di progetto, evidenziando le parti testuali con colore differente e i nuovi elaborati con codice identificativo di rimando, al fine di consentire un immediato riscontro alla Scrivente e agli Uffici competenti di questo Ministero.

Si chiede inoltre di voler predisporre un elaborato descrittivo sintetico in cui dare riscontro a ciascun punto della presente richiesta di integrazioni, indicando il relativo elaborato grafico e/o descrittivo di rimando.

La documentazione integrativa richiesta dovrà essere trasmessa tramite supporto informativo fisico e non a mezzo link in quanto la Scrivente, per motivi di sicurezza dei propri sistemi informatici, non ha la possibilità di accedere a collegamenti esterni.

Si rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta per le relative valutazioni di competenza.

La presente viene trasmessa anche a codesto Servizio II – *Ufficio Unesco* del Segretariato generale del MiC, in attesa di conoscere le proprie determinazioni in riferimento agli aspetti di specifica competenza.

Il Responsabile del Procedimento
DOTT n. 13 - arch. Romina Muccio
(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

Alba

**Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V - Tutela del Paesaggio**
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
(romina.muccio@cultura.gov.it)

**Servizio II - Scavi e tutela
del patrimonio archeologico**

**Servizio III - Tutela del patrimonio
storico, artistico e architettonico**

**Al Servizio II - Ufficio UNESCO
del Segretariato generale del MiC**
sg.servizio2@pec.cultura.gov.it

Oggetto:

Risposta al foglio prot. n. 8765-P del 08/03/2023

[ID_VIP 9287] ALBA, GUARENE e RODDI (CN). Progetto definitivo Adeguamento della tangenziale di Alba.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152/2006 – V.I.A. (art.23)

Proponente: Autostrada Asti Cuneo S.p.A.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, trasmessa con nota prot. n. 8765-P del 08/03/2023 e assunta agli atti di questa Soprintendenza ABAP con prot. n. 3393-A del 14/03/2023;

Visti i relativi elaborati progettuali consultati da questo Ufficio per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'indirizzo web:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9426/13832>;

Premesse

Preso atto dall'Allegato 3 della suddetta nota dell'08/03/2023 della DG ABAP che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in qualità di Autorità competente, con propria nota prot. n. *m_amnte.MITE_RU.U.0031248* del 03/03/2023 ha dichiarato che "Verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. [...] atteso che ai sensi dell'art. 189 del D.L. 13/2023, entrato in vigore in data 25/02/2023, è stata soppressa la necessità del previo espletamento della procedura di Verifica Preliminare dell'Interesse Archeologico, diversamente da quanto comunicato con precedente nota prot. MiTE-6674 del 18/01/2023, con la presente si comunica alla Società proponente ed alle Amministrazioni in indirizzo la procedibilità dell'istanza";

Preso altresì atto dal medesimo Allegato 3 che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica afferma che "Il progetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica: ai sensi dell'art. 25, comma 2-quinques, del D.Lgs.



152/2006, la procedura in oggetto comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pertanto gli elaborati progettuali sono sviluppati ad un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica e comprendono la stessa relazione paesaggistica”;

Visto il contributo trasmesso dal “Settore Urbanistica Piemonte Occidentale” della Regione Piemonte con nota prot. n. 47466 del 30/03/2023, acquisita agli atti con prot. 4707-A del 04/04/2023 in ordine alla “normativa urbanistica” e alla “normativa in materia di paesaggio”, nel quale, pur evidenziando che gli interventi previsti dal progetto in esame “non sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione”, fornisce a titolo collaborativo una propria disamina circa l'adeguatezza degli elaborati presentati, in particolare circa i criteri ed i contenuti di cui all'Allegato del D.P.C.M. 12/12/2005;

Richiamata la nota prot n. 2995-P del 06/03/2023, mandata in copia conoscenza anche ai Servizi II e V di codesta DG ABAP, con cui questo Ufficio, nel riscontrare la richiesta di “... avvio del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del codice dei contratti pubblici ...” inviata dalla Società proponente con nota prot. n. U/23/258 del 20/01/2023 – assunta agli atti con prot. n. 861-A del 22/01/2023 - con la quale era stata trasmessa la Relazione preliminare di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico e della carta dei siti e del potenziale archeologico (elaborati P018_D_ARC_RH_001_A e P018_D_ARC_CS_001_A) redatte dal dott. R. Prospero (Società Archeologia S.r.l.s.) in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel profilo Archeologo (D.M. 244 del 20 maggio 2019, All. 2), aveva espresso un potenziale archeologico (rischio archeologico assoluto) e un rischio archeologico relativo (l'impatto archeologico dell'opera) di grado medio-basso e aveva richiesto l'esecuzione di un piano di indagini preventive, (indagini dirette o indirette) come previsto al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Preso atto – dalla Sintesi Non Tecnica – che:

- il tracciato in oggetto si riferisce alla riqualifica funzionale della strada statale E74 – Tangenziale di Alba e dello svincolo Alba Nord Est, in particolare dello stralcio funzionale all'interno del nuovo itinerario autostradale Asti Cuneo, compreso tra il lotto 2.4 a nord/est e il lotto 2.6 a sud/ovest. [...] L'adeguamento della Tangenziale di Alba renderà funzionale l'intero tronco II del collegamento autostradale tra il casello di Asti Est dell'A21 e il casello di Marene dell'A6;
- il progetto di riqualifica prevede una serie di interventi di ammodernamento e adeguamento funzionale lungo il tracciato, allo scopo di elevare gli attuali standard ad un livello più consono e idoneo per un collegamento autostradale;
- il progetto vede i seguenti interventi di adeguamento delle seguenti opere d'arte sul tracciato: riqualifica dello spartitraffico esistente con installazione di una barriera di sicurezza spartitraffico; adeguamento dello sviluppo delle corsie di accelerazione e decelerazione; inserimento di nuove piazzole di sosta geometricamente coerenti con i criteri normativi; installazione delle barriere di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta bordo laterale lungo tutta la tangenziale e lo svincolo di Alba Nord-Est; installazione delle barriere di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta lungo la tangenziale e lo svincolo di Alba Nord-est; riqualifica delle pavimentazioni esistenti e stesa di manti di usura drenanti fonoassorbenti; riqualifica e modifica della segnaletica orizzontale e verticale; installazione di barriere acustiche ove necessario; realizzazione di una nuova intersezione di tipo rotatorio per il collegamento dello svincolo alla viabilità locale a sud della tangenziale; realizzazione di infrastrutture impiantistiche.
- nell'area interessata dal tracciato, come per il contesto nella quale si inserisce, la componente dominante è costituita dalle superfici coltivate, con prevalenza seminativi e impianti da arboricoltura da legno (pioppeti);

Tutto ciò premesso, in relazione al parere endoprocedimentale di VIA richiesto da codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, l'Ufficio scrivente comunica le seguenti valutazioni di competenza.



1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. Il tracciato dell'intervento non ricade nel perimetro di aree tutelate con dichiarazioni di notevole interesse pubblico; al contempo si ritiene utile segnalare l'esistenza di aree tutelate ai sensi dell'art. 136 comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (d'ora in avanti Codice) in forza di D.M. 01/08/1985, rispettivamente a circa 6 Km da Roddi (CN) con *Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della Tenuta ex Reale e del centro storico di Pollenzo, sita nei Comuni di Bra, Cherasco e La Morra* - scheda n. B034 (così come riportato nel Catalogo dei Beni Paesaggistici della Regione Piemonte, Prima Parte), e a circa 7 Km da Alba (CN) e Guarene (CN) con *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi sito nei comuni di Monta', Canale, Santo Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero, Baldissero d'Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia* - scheda n. B039;

1.1.b. Relativamente alle aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice, il tracciato intercetta fasce fluviali poste a 150 metri dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici - rispettivamente del *Fiume Tanaro*, del *Torrente Talloria*, del *Torrente Ridone* e *Rio di Montaldo* - tutelate ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 142 del Codice; nei comuni di Alba (CN) e Roddi (CN) è inoltre segnalata la presenza di aree potenzialmente interessate da usi civici, tutelate ai sensi del comma 1 lettera h) dell'articolo 142 del Codice;

Si evidenzia inoltre – come segnalato anche nel parere della Regione Piemonte richiamato in premessa – che pur affermando il Proponente a pag. 57 della Relazione paesaggistica che *"in riferimento alle opere in progetto ed in virtù dello stato dei luoghi si evidenzia che la compagine vegetale interessata sarà minima senza alcun intervento di espianto significativo"*, nelle foto simulazioni di cui all'elaborato *02.06.06 Compatibilità paesaggistica – Fotosimulazioni* pare evidente che alcune formazioni arboree siano interessate dalle opere, per le quali risulta pertanto da approfondire la consistenza e la riconducibilità alle aree boscate tutelate dal comma 1 lettera g) dell'articolo 142 del Codice;

Infine nell'area vasta sono presenti delle aree archeologiche tutelate ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera m) del Codice come meglio dettagliato al successivo paragrafo 1.3.a.;

1.1.c. Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Piemonte è il Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti Ppr), approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1);

1.1.d. L'area oggetto di intervento risulta inoltre ricadere, secondo la **tavola P3** del PPR – **Ambiti e Unità di Paesaggio** - interamente all'interno dell'*Ambito di Paesaggio* denominato *"Basse Langhe"* (64), tra le *Unità di Paesaggio* n. 6414 denominata *"Sbocco sul Tanaro tra Piobesi e Alba"* di tipologia IX *"Rurale/insediato non rilevante alterato"*, e n. 6405 denominata *"Conca di Alba e sbocchi del Tanaro e di Rodello"* di tipologia V *"Urbano rilevante alterato"*; infine il breve tratto nel comune di Roddi (CN) intercetta l'*Unità* n. 6404 denominata *"Sbocco sul Tanaro tra Piobesi e Alba"*, di tipologia VII *"Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità"*

Nell'area interessata dal tracciato, o in stretta prossimità, le **tavola P4 e P5** del Ppr riconoscono le seguenti componenti paesaggistiche:

componenti paesaggistiche naturalistico-ambientale



Art. 14. *Sistema idrografico*: zona fluviale allargata del Fiume Tanaro, del Torrente Talloria e del Torrente Ridone e Rio di Montaldo;

Art. 16. *Territori coperti da foreste e da boschi*: aree boscate ripariali lungo il Fiume Tanaro, il Torrente Talloria e il Torrente Ridone e Rio di Montaldo e altre aree dislocate lungo il tracciato dell'asse della tangenziale;

Art. 18. *Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità*: in riferimento alla "Zona naturale di salvaguardia del fiume Tanaro" nel tratto tra Cherasco e Castagnole delle Lanze, non ancora recepita nella cartografia del Ppr alla tavola P5 sebbene istituita dalla Regione Piemonte con delibera di Giunta Regionale n. 45-8770 del 12/04/2019 ai sensi del comma 3 dell'art. 52 bis della L.R. 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", pur non costituendo di fatto tale area un bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 let. f) del Codice;

Art. 19. *Aree rurali di elevata biopermeabilità*, in riferimento a "Praterie - prato-pascoli - cespuglietti" presso la sponda oltre Tanaro a nord dell'abitato di Alba;

Art. 20. *Aree di elevato interesse agronomico* (classe I e II);

componenti paesaggistiche storico-culturale

Art. 22. *Viabilità storica e patrimonio ferroviario*: in riferimento alla SS11 (Via Alba-Nizza-Acqui/Alessandria), SS12 (Asti-Alba, Saluzzo-Alba), SS13 (Bra-Alba);

Art. 23. *Zone di interesse archeologico* (Alba e Roddi);

Art. 24. *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale* (SS24 Guarene), Torino e centri di I-II-III rango (Alba SS01, Guarene e Roddi e il limitrofo Barbaresco SS03) e Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (SS24 Roddi e il limitrofo Barbaresco);

Art. 25. *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale* (SS34 - Guarene);

Art. 27. *Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico*, in riferimento al "Mulino di Roddi" di tipologia SS41 ;

componenti paesaggistiche percettivo-identitario

Art. 30. *Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico*: in riferimento a:

- *percorso panoramico* identificato nel tratto della SS231 all'altezza di Magliano Alfieri, Guarene e Alba; è altresì identificato come *percorso panoramico* anche la SP3 nel tratto da Alba a Barbaresco
- *Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica* (Madonna delle Grazie e Castello e palazzo Rebaudengo, Guarene, Alba Centro storico e Castello di Roddi)
- *Fulcri del Costruito* (Insediamenti con strutture signorili-militari, Guarene e Roddi);

Art. 31. *Relazioni visive tra insediamento e contesto* (SC1 Guarene),(SC2, Alba verso Roddi), (SC3 Alba a Sud di Piobesi e Area al confine con Treiso, Area a ovest di Treiso), (SC4 Guarene), (SC5 Guarene, Canale dei Molini di Magliano; Alba, Canale del Molino Lavandaro), Sistema di crinali collinari e pedemontani principali e secondari (Guarene e Alba);

Art. 32. *Aree rurali di specifico interesse paesaggistico* (SV3 Guarene), (SV4 Sistema collinare in destra Tanaro), (SV6, Guarene, Alba – Sbocco sul Tanaro tra Piobesi e Alba, Conca di Alba e sbocchi del Tanaro e di Rodello, Conca di Grinzane e Affacci sul Tanaro e sulla conca albese Roddi e Alba, Sistema collinare in destra Tanaro Roddi);

Art. 33. *Luoghi ed elementi identitari* in riferimento alla porzione di tracciato prevista in sponda destra del fiume Tanaro che intercetta la *buffer zone* del Sito "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" iscritto alla Lista del Patrimonio Mondiale (WHL) Unesco dal 22/06/2014 – tra le



core zones “La langa del Barolo” e “Le Colline del Barbaresco”; come già anticipato al par. 1.1.b sono inoltre potenzialmente interessate “Aree gravate da usi civici” (Roddi e Alba);

componenti paesaggistiche morfologico-insediativo

Art. 34. Elementi strutturanti i bordi urbani (Alba, lungo fiume e Guarene crinale) e Porte Urbane (Alba, porte critiche);

Art. 37. *Insedimenti specialistici* organizzati di tipologia *m.i.5*;

Art. 38. *Aree di dispersione insediativa* di tipologia *m.i.6* a carattere prevalentemente residenziale e di tipologia *m.i.7* a carattere prevalentemente specialistico;

Art. 39. *Complessi infrastrutturali* di tipologia *m.i.9*;

Art. 40. *Insedimenti rurali* di tipologia *m.i.10* (*Aree rurali di pianura o collina*);

Inoltre – con riferimento all’art. 41. *Elementi di criticità lineare* – il Ppr nella tav. P4 riconosce: (CL1 Alba – SP9 e Roddi – SP358 e Tangenziale di Alba SP3 bis; CL3 Guarene - All’incrocio tra la SP231 e la SP3, Alba - Area industriale di Alba al confine con Guarene e SP3) ed Elementi di criticità puntuale (Alba, CP2 - Grave destrutturazione di sistema pedecollinare pregiato e Ingressi Alba);

Infine – con riferimento all’art. 42. *Rete di connessione paesaggistica* – pur avendo il Proponente precisato che il tracciato di progetto non interessa direttamente nessun sito della Rete Natura 2000, segnala tuttavia come, considerando un raggio di 10 km dal tracciato, si rilevi:

“la presenza di alcuni siti, nello specifico:

ZSC IT1160012 Boschi e Rocche del Roero (a circa 10 km di distanza);

ZSC IT1160029 Colonie di chiroterri di S. Vittoria e Monticello d’Alba (a circa 4,5 km di distanza);

ZPS IT1160054 Fiume Tanaro e Stagni di Neive (a circa 4,5 km di distanza);

Nell’area esaminata si rileva ancora la presenza delle seguenti Aree Naturali Protette (EUAP), indicate dal proponente come “non interessanti in modo diretto il tracciato di progetto”:

EUAP 0541 Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero (a circa 10 km di distanza);

EUAP 0357 Riserva naturale speciale del popolamento di Juniperus Phoenicea di Rocca San Giovanni – Saben (a circa 12 km di distanza);

EUAP 0363 Riserva naturale speciale dell’area di Augusta Bagiennorum (a circa 16 km di distanza);

1.1.e. Nelle aree vaste, oggetto dello Studio Ambientale, si osserva anche la presenza della “ZSC IT1160012 Boschi e Rocche del Roero” e “l’EUAP0541 Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero”, la “ZSC IT1110051 Peschiere e Laghi di Pralormo”, “l’EUAP0357 Riserva naturale speciale del popolamento di Juniperus Phoenicea di Rocca San Giovanni Saben” e “l’EUAP0360 Riserva Naturale di Benevagienna”.

Sull’area oggetto di intervento non risultano procedimenti in itinere di assoggettamento a tutela per interesse pubblico ex artt.138-139 del Codice;

1.2. Beni Architettonici

1.2.a. Trattandosi di adeguamento di una viabilità già esistente, di fatto non si rilevano interferenze dirette o criticità rispetto all’attuale assetto insediativo storico-architettonico. Le aree interessate direttamente dalle nuove opere non presentano beni immobili tutelati con dichiarazioni espresse di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004. Tuttavia si rilevano emergenze architettoniche di rilevante interesse sui crinali collinari che affiancano a sud-est e a nord-ovest l’attuale tangenziale: da un lato i borghi in altura con lo skyline caratterizzato dal rilievo dei castelli di Guarene e Roddi e Santa Vittoria d’Alba in lontananza;



dall'altra il nucleo storico di Alba, con le sue numerosi torri civiche, l'emergenza della Cattedrale, del suo campanile e a sud le colline di San Cassiano con gli insediamenti di ville e cascine storiche.

1.2.b. Nelle aree in esame non si riscontrano beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10 del DLgs 42/2004, o di cui siano stati avviati procedimenti di verifica d'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del sopracitato Codice.

1.2.c Sull'area oggetto di intervento non si sono rilevati vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici, e non risultano procedimenti in itinere di assoggettamento a tutela ex artt. 12-13 del Codice.

1.3. Beni Archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze **non sussistono immobili o aree dichiarate di interesse culturale** (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45, D.Lgs. 42/2004).

A maggiore distanza dall'opera in progetto, per la Città di Alba, sussistono dieci dichiarazioni di interesse culturale, come da elenco seguente:

- a) nel tessuto urbano centrale, all'interno del circuito murario di età romana, e nell'immediata periferia sud-occidentale, a tutela di strutture e stratigrafie dell'abitato e delle aree necropolari di età romana del *municipium* di *Alba Pompeia*:
- Not. Min. 30/08/1909 e 24/08/1944: Via P. Belli: strutture e pavimentazione di una *domus*
 - D.M. 14/02/1975: Via Cuneo, 9: circuito murario;
 - D.M. 29/03/1980: Corso Piave: monumento funerario;
 - D.M. 08/03/1990: Via Vida angolo Vicolo Cherasca: stratigrafie e strutture;
 - D.M. 10/12/1992: Vicolo Cerrato: strutture e pavimentazione di una *domus*
 - D.M. 02/12/1995: Piazza Pietro Sebastiano Rossetti, 7: condotto fognario;
 - D.M. 02/12/1995: Piazza Publio Elvio Pertinace, 2 – Palazzo Marro: strutture riferibili ad un edificio pubblico nell'area del foro di probabile destinazione sacra – tempio;
 - D.M. 02/12/1995: Piazza San Francesco, 1: strutture riferibili ad un edificio pubblico di probabile destinazione sacra;
 - D. M. 02/12/1995: Via Camillo Benso conte di Cavour, 14: condotto fognario;
- b) nell'immediata periferia meridionale e sud-occidentale della città, a tutela di strutture e stratigrafie delle aree insediative e necropolari del periodo preistorico e protostorico:
- Not. Min. 30/03/1988: località Borgo Moretta (Corso Langhe), a tutela di stratigrafie e strutture di età preistorica e protostorica.

Alcune delle aree sopra elencate sono riconosciute di rilevanza paesaggistica ai sensi dell'art. 23 delle Nda del Piano Paesaggistico Regionale e tutelate pertanto anche ai sensi dell'art.142 c.1 lettera m) del D.Lgs. 42/2004 (Via Cuneo, 9: e Piazza Publio Elvio Pertinace, 2 – Palazzo Marro).

Per il Comune di Roddi, in località Piana Santo Stefano – Tenuta Cascina Villa sussiste la dichiarazione, in forza del D.M. 12/10/1981, a tutela di una zona interessata dalla presenza dei resti sepolti di un insediamento rurale di età romana e di un complesso monastico medievale, individuati e indagati parzialmente negli anni Ottanta del Novecento.



1.3.b. **Allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto non interferiscono direttamente con beni archeologici già noti o tutelati ope legis.** Si deve segnalare tuttavia che, limitatamente alla Città di Alba, sono inoltre presenti numerosi beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, in particolare strutture e stratificazioni di età romana del *municipium* di *Alba Pompeia* e dell'abitato di età medievale capillarmente diffuse soprattutto all'interno del circuito murario di età romana, e nell'immediata periferia sud-occidentale e, spesso, visibili in aree archeologiche aperte al pubblico.

1.3.c. **Le opere in progetto non interferiscono direttamente con aree ad elevato potenziale archeologico o "di interesse archeologico" rilevate dai vigenti PRGC.** Si segnala che non risultano misure di tutela archeologica derivanti da strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale (PRGC di Guarene e Roddi) mentre nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC di Alba sono contemplate "Zone di interesse archeologico generale", che riguardano il centro e l'immediata periferia dell'abitato, o delle "Zone di interesse archeologico specifico", che riguardano le aree di rinvenimenti preistorici e protostorici di Borgo Moretta e Corso Piave/Corso Europa, (art. 6.6 delle N.T.A.) definite in rapporto sia alla presenza di assi viari antichi sia alla diffusa attestazione di precedenti ritrovamenti (tali elementi saranno presi dettagliatamente in esame nel successivo par. 2.3). Le aree di interesse archeologico sopra richiamate sono riconosciute di rilevanza paesaggistica ai sensi dell'art. 23 delle NdA del Ppr e tutelate pertanto anche ai sensi dell'art.142 c.1 lettera m) del D.Lgs. 42/2004.

1.3.d. Non risultano procedimenti in itinere di assoggettamento a tutela ex artt. 10-12 D. Lgs 42/2004 (aree di interesse archeologico da ricomprendere nel PPR o nel PRGC, aree di scavo) nelle aree interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1. BENI PAESAGGISTICI

2.1.a - Elementi di compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico emergenti dalle analisi dello Studio di Impatto Ambientale, della Relazione Paesaggistica e della documentazione integrativa messa a disposizione

In merito alla valutazione – da parte dei proponenti - della compatibilità dell'intervento proposto con il contesto paesaggistico, dall'analisi dello *Studio di Impatto Ambientale* (SIA) della Relazione Paesaggistica e degli ulteriori elaborati di progetto si rileva quanto segue:

- con riferimento all'analisi conoscitiva del contesto interessato dalle opere e alla relativa valutazione di coerenza con la disciplina del Ppr correlabile al progetto, pur confermando che il SIA e la Relazione Paesaggistica fanno ampiamente riferimento ai disposti del Ppr della Regione Piemonte (approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017), si rileva come siano state individuate soltanto le componenti afferenti gli artt. 20, 37, 38, 39, 40 e 41 delle NdA e come la correlata verifica sia stata condotta esclusivamente tramite la mera trascrizione del dettato del piano regionale, senza motivazioni critiche per ciascun elemento esaminato; si evidenzia pertanto la necessità di approfondire la lettura del contesto mediante l'evidenziazione di tutte le componenti individuate dal Ppr ed intercettate dall'intervento in progetto - con particolare riferimento alle componenti paesaggistiche riferite agli aspetti morfologico-insediativi o percettivo-identitarie, quali i "percorsi panoramici" e i "Luoghi identitari" - nonché la verifica puntuale e sistematica di coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi e le disposizioni del Ppr afferenti a ciascuna delle componenti



paesaggistiche individuate; si segnala inoltre che non si rilevano riferimenti alla “Zona naturale di salvaguardia del Fiume Tanaro” istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 45-8770 ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. e riconducibile alle componenti di cui all’art. 18 delle Nda del Ppr; infine, come segnalato anche nella nota del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione citata in premessa: *“in riferimento al citato art. 42 delle norme di attuazione del Ppr, si rammenta che anche la rete fruitiva concorre alla definizione della Rete di connessione paesaggistica e, al riguardo, si pone in evidenza che, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.P.G.R. 16 novembre 2012, n. 9/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12), nella citata rete fruitiva è compresa anche la rete regionale del patrimonio escursionistico (RPE); si consiglia quindi di verificare se la realizzazione delle opere previste, nella parte di territorio del Comune di Alba situato a Sud del Tanaro, possano o meno interferire con un tratto della RPE (<http://sentieri.ipla.org/index.php/view/map/>), verificandone, in caso affermativo, la coerenza con il Ppr (art. 42) e con i disposti normativi regionali sopra richiamati”*;

- con riferimento alla valutazione delle alternative di progetto, e come già affermato ai paragrafi precedenti, si rileva come nell’elaborato 09.01.03 SIA Parte 3 - *L’assetto futuro e l’intervento* sia stata approfondita esclusivamente l’analisi dell’opzione zero, ovvero di non intervento, evidenziando che *“l’ipotesi di non funzionalità non possa essere percorribile anche, e soprattutto, in relazione al funzionamento del sopracitato tracciato autostradale”*; tuttavia lo stesso adeguamento di opera già esistente e la conseguente mancanza di alternative progettuali ragionevoli non risulterebbe allo stato attuale delle conoscenze della Scrivente, rilevante per il caso in specie e sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati di progetto;

- con riferimento alla valutazione degli impatti generali diretti e indiretti dell’opera sul contesto interessato, il SIA ha preso in considerazione tutti gli ambiti previsti dal D.Lgs 152/2006 e trattato specificatamente gli impatti temporanei della fase di cantierizzazione nell’elaborato 09.01.04 SIA Parte 4 - *Gli impatti della cantierizzazione* e quelli permanenti nel 09.01.05 SIA Parte 5 - *Gli impatti delle opere e dell’esercizio*.

Con riferimento agli impatti di cantierizzazione non si rilevano particolari criticità in quanto, come affermato da Proponente *“il cantiere fisso previsto per il progetto in esame è quello già allestito a sostegno delle lavorazioni previste per la realizzazione del lotto II.6 dell’autostrada Asti-Cuneo”*, oggetto di separato procedimento di VIA nazionale [ID_VIP 7447] rispetto al quale questo Ministero ha già espresso il proprio parere favorevole con condizioni ambientali (queste ultime anche relative alle attività di cantiere, che dovranno necessariamente essere ottemperate nella fase prevista dal parere medesimo) prot. n. 12190 del 03/04/2023 e in ogni caso *“le aree di lavorazione verranno ripristinate al termine della realizzazione dell’intervento, riportandole al loro stato originario”*.

Con riferimento agli impatti diretti dell’opera nel contesto interessato si evidenzia innanzitutto che le attività previste prevedono per lo più adeguamenti di strutture già esistenti, pertanto il consumo di suolo sarà limitato alla realizzazione di una nuova rotatoria lungo lo svincolo di Alba nord-est. In riferimento agli impatti indiretti risultano correttamente indagate le concentrazioni dei principali inquinanti generati dal traffico veicolare e gli effetti della presenza di nuove aree pavimentate.

Con particolare riferimento alla interferenze dirette con il contesto esistente e con i beni vincolati ai sensi della parte III del Codice, art. 134 o loro fasce di rispetto, si evidenzia come l’opera infrastrutturale definitiva interferisca direttamente con le fasce fluviali di 150 metri dalle sponde/argini dei corsi d’acqua pubblici - tutelate ai sensi del comma 1 lettera c) dell’articolo 142 del Codice; risultano ancora da verificare le eventuali interferenze con aree boscate, tutelate ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. g) e le aree ad usi civici, tutelate ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. h);



- con riferimento alla valutazione degli aspetti percettivi dell'opera, il proponente ha fondamentalmente basato il proprio studio sull'analisi di tre punti di vista, per i quali sono state confrontate le visuali *ante operam* e le visuali *post operam* tramite fotosimulazioni:

- PV1 in prossimità del tratto di viadotto all'altezza dello svincolo "Alba centro" interessato dall'installazione di barriere antirumore integrate alla barriera di sicurezza - ripreso da un punto situato lungo la corsia di immissione in tangenziale;
- PV2 in prossimità dello svincolo "Alba nord-est" che sarà interessato dalla realizzazione della nuova intersezione di tipo rotatorio;
- PV3 in prossimità dello svincolo "Alba sud/ovest" interessato dall'installazione delle barriere di sicurezza;

concludendo che "è evidente che non possono rilevarsi alterazioni significative all'assetto percettivo, scenico e panoramico" e "non viene quindi a determinarsi una differenza sostanziale di percezione visiva generale del contesto nel *post operam* rispetto all'*ante operam*. L'alterazione dei caratteri del paesaggio e della percezione visiva possono considerarsi quindi poco significativi in quanto l'introduzione di nuovi elementi modifica la configurazione del tracciato stradale solo in parte, ovvero gli interventi di adeguamento stradale incidono esclusivamente sugli elementi dell'infrastruttura esistente, limitando in tal modo ogni possibile alterazione alle componenti del sistema paesaggistico e conseguentemente ai caratteri percettivi dello stesso che risultano sostanzialmente invariati".

Nel merito si ritiene che le indagini condotte dal Proponente non siano sufficienti ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza in quanto le tre fotosimulazioni redatte, oltre che di numero modesto, sono scattate esclusivamente dal tracciato esistente, senza considerare specifici approfondimenti rispetto alle interferenze con i beni paesaggistici interessati e con i punti panoramici di maggiore rilievo dei dintorni; inoltre non risultano adeguatamente illustrate né le caratteristiche architettoniche, materiche e cromatiche delle opere d'arte e degli elementi introdotti per l'adeguamento in esame né alcuna previsione di interventi di mitigazione, anche vegetazionale.

- con riferimento alla valutazione degli impatti rispetto ai Siti UNESCO interessati dalle opere, si rileva che il Proponente, al par. 4.2.2. di entrambi gli elaborati 02.06.01 *Compatibilità paesaggistica - Relazione paesaggistica* e 09.01.01 *SLA Parte I - L'iniziativa: obiettivi, coerenze e conformità*, ha correttamente richiamato che "l'opera di progetto rientra all'interno della Zona Buffer "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", riconosciuta dall'UNESCO come paesaggio culturale di eccezionale bellezza. Difatti il 22 giugno 2014, il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'Unesco, con Decisione n.38 COM8B.41 ha iscritto tale sito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità", citando anche le correlate "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato ", approvate con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015 e le previsioni dell'art. 33 "Luoghi ed elementi identitari" delle Nda del Ppr.

Al contempo però si evidenzia che non risulta compiuta alcuna verifica di coerenza tra l'intervento in esame e i disposti normativi richiamati, con particolare riferimento alle prescrizioni cogenti di cui al comma 6 dell'art. 33 delle Nda, né specifiche analisi di intervisibilità tramite fotosimulazioni tra l'opera e la buffer zone UNESCO e i relativi punti di vista privilegiati, né illustrati, come rilevato dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione nella propria nota citata in premessa, al punto 3.3.3 "eventuali accorgimenti progettuali volti, nello specifico, alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla core zone, sia per la scelta delle più appropriate misure di mitigazione paesaggistica degli interventi proposti".



- in merito alla adeguata rappresentazione e completezza della documentazione di progetto, si evidenzia pertanto in linea generale la necessità di un maggiore grado di approfondimento degli elaborati in riferimento a molteplici aspetti:
 - analisi dello stato dei luoghi tramite documentazione fotografica, ad illustrazione dell'infrastruttura esistente ripresa da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici presenti sui rilievi collinari circostanti, parzialmente ricadenti in *buffer zone* UNESCO, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio; non risultano inoltre illustrati i siti interessati dalle opere temporanee dei cantieri;
 - analisi del quadro vincolistico e delle relative verifiche di coerenza, come descritto al paragrafo precedente, con particolare riferimento al Sito UNESCO interferito;
 - configurazione architettonica delle opere d'arte previste, con le correlate precisazioni in ordine a finiture e materiali, e fotomodellazione realistica dei singoli manufatti per la valutazione delle modalità di inserimento nel contesto ambientale di inserimento;
 - studio delle componenti vegetazionali interferite dall'intervento e di nuovo impianto, nonché di mitigazione delle opere, esistenti e di adeguamento;
 - analisi degli aspetti percettivi dell'opera tramite foto-simulazioni realistiche dei tratti di riqualificazione della tangenziale a seguito della realizzazione delle opere, viste sia a distanza ravvicinata che dai punti panoramici limitrofi maggiormente significativi, e puntuali approfondimenti rispetto ai beni paesaggistici interferiti;
- In merito alle eventuali deroghe previste per legge o dagli strumenti paesaggistici vigenti, in relazione alla tipologia d'intervento, si evidenzia che ai sensi del comma 7 dell'art. 19 della L.R. n.4 del 10/02/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", che così recita:

"La compensazione di cui al comma 4 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate: d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti"

 la tipologia di opera da realizzare rientra tra quelle non soggette ad obbligo di interventi compensativi forestali;
- In ordine alla tutela paesaggistica e architettonica, non risultano atti già rilasciati dalla Scrivente sul medesimo progetto o sulla stessa area, relativamente a procedimenti autorizzativi autonomi ai sensi del Codice.

2.1.b - Qualità architettonica

In merito alla qualità architettonica dei manufatti, in riferimento alle opere d'arte di maggiore impatto rappresentate dalla realizzazione di nuova rotatoria a raso e di nuove piazzole di sosta lungo il tracciato, dall'adeguamento del ponte su Canale Riddone con allargamento dell'impalcato, dal nuovo muro di sostegno in c.a. della carreggiata stradale direzione Cuneo (da pk 1+265 a pk 1+321) e dall'installazione di barriere acustiche e – sul Viadotto di Alba esistente - di barriere di sicurezza integrate con pannelli fonoassorbenti, questo Ufficio rileva come in generale la documentazione prodotta non approfondisca adeguatamente gli aspetti relativi alla loro configurazione architettonica in riferimento all'integrazione con il contesto ambientale di inserimento, né chiarisca le soluzioni proposte in ordine a finiture e materiali da impiegarsi; inoltre si evidenzia l'assenza di fotosimulazioni puntuali dei singoli manufatti.

Con particolare riferimento al nuovo muro in c.a. si ritiene indispensabile la previsione di adeguate opere di mitigazione vegetazionale in essenze autoctone.



2.1.c - Interventi collaterali per la stessa area, già programmati e autorizzati, o in itinere

In merito a interventi collaterali, già programmati e autorizzati, o in itinere, si richiama il procedimento di VIA nazionale (art.23 D.Lgs 1525/2006) “[ID_VIP 7447] Autostrada A33 Asti-Cuneo. Tronco II A21 (Asti est) – A6 (Marene) – Lotto 6 Roddi – Diga Enel – STRALCIO A tra il Lotto II.7 e la pk 5+000 con Piano di utilizzo terre ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 120/2017” interessante il territorio dei comuni di Cherasco, La Morra, Verduno e Roddi, rispetto al quale la Scrivente ha espresso il proprio parere endoprocedimentale favorevole condizionato con nota prot. n. 4253-P del 28/03/2023, recepito nel parere tecnico istruttorio definitivo di codesta DG ABAP con n. prot. 12190 del 03/04/2023 e per il quale è stato emesso provvedimento di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione dell’opera n. 194 del 18/04/2023.

2.1.d Valutazione/Attestazione di conformità della Relazione Paesaggistica al DPCM 12/12/2005 e individuazione documentazione per la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 146 co.3)

Preso atto a pag. 36 dell’elaborato 02.06.01 Compatibilità paesaggistica - Relazione paesaggistica che “*gli interventi previsti nel tratto tutelato di attraversamento del fiume Tanaro riguardano solamente lavori di manutenzione del manto stradale con ripristino dello strato di usura, del binder e della nuova pavimentazione spartitraffico. Si tratta pertanto di interventi manutentivi riferibili al punto A10 dell’Allegato A (Interventi ed Opere in Aree Vincolate Esclusi dall’autorizzazione Paesaggistica) del DPR 13 febbraio 2017, n. 31) [...] Le lavorazioni previste nel tratto tutelato di attraversamento del rio Ridone invece, oltre alle lavorazioni manutentive del manto stradale, riguardano anche l’ampliamento delle carreggiate ed il conseguente adeguamento della viabilità vicinale*”;

Preso atto dall’Allegato 3 citato in premessa che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica afferma che “*Il progetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica*”;

Con riferimento al comma 2-*quinquies* dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 secondo cui “*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della Relazione Paesaggistica*” e alla Circolare n. 19 del 21/03/2022 di codesta DG ABAP, e tenuto conto delle interferenze dirette delle opere in esame con aree paesaggistiche sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettere c) del D. Lgs 42/2004, in forma temporanea o permanente, si evidenzia come, per la realizzazione delle opere, sia necessario l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del citato decreto;

Al contempo si ritiene che la Relazione Paesaggistica redatta non sia adeguatamente approfondita innanzitutto in relazione alla verifica di conformità con le previsioni del Ppr, ma anche rispetto ai contenuti previsti al DPCM 12/12/2005 al par. 3.1 “*Documentazione tecnica*”, 3.2 “*Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica*” e 4.2. “*Interventi e/o opere a carattere lineare o a rete*”, con particolare riferimento a:

- *lo stato attuale del bene paesaggistico interessato e gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;*
- *simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell’area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico;*
- *gli interventi su tratte di infrastrutture lineari esistenti devono tener conto delle caratteristiche formali e dei materiali utilizzati nelle parti già costruite, sia nelle parti contigue che nell’insieme del tracciato (muretti, paracarri e strutture di protezione, scarpate, muri di contenimento, arredi vegetali, ecc.) e privilegiare comunque la manutenzione e l’adattamento degli elementi costitutivi esistenti sulla*



sostituzione, pur nel rispetto delle esigenze di funzionalità e sicurezza. Pertanto, occorre che vengano documentate, con foto e con eventuali documenti storici, le soluzioni adottate nel resto del tracciato e i documenti progettuali dovranno mostrare le scelte di continuità paesistica, comprese, in particolare, le soluzioni di continuità con le parti contermini (forme, materiali, colori, ecc.), laddove queste contribuiscano a migliorare la qualità dell'opera e l'inserimento nel contesto paesaggistico.

2.2. BENI ARCHITETTONICI

2.2.a - Le analisi condotte dal Proponente rispetto alle possibili interferenze delle opere sul contesto, hanno previsto una ricognizione degli stessi anche su scala vasta nell'elaborato 02.06.02 *Compatibilità paesaggistica - Carta dei vincoli e delle tutele*, redatta sulla base della consultazione del sito web "Vincoli in Rete"; si conferma inoltre che il tracciato delle opere in esame non risulta interferire direttamente nell'area oggetto di trasformazione e nelle immediate vicinanze con beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice.

Andrebbero tuttavia approfonditi gli impatti dell'opera con fotosimulazioni prodotte con nuove viste riprese a maggiore distanza, ossia invertendo anche la vista prospettica, dalle emergenze architettoniche presenti sui borghi di altura di Guarene e Roddi verso la piana del Tanaro.

2.3. BENI ARCHEOLOGICI

2.3.a - Si rileva che lo *Studio di Impatto Ambientale* (elaborato 09.01.01_P018_D_AMB_RH_001-005) non contiene riferimento in merito ai potenziali impatti del progetto sul patrimonio archeologico ancora non emerso - che tuttavia, se presente nel sottosuolo, deve considerarsi di proprietà statale e *ope legis* sottoposto a tutela per il combinato degli artt. 10 e 91 del D.Lgs. 42/2004 - limitandosi a rilevare l'assenza di aree o immobili dichiarati di interesse culturale (archeologico) nell'area interessata dal progetto.

Ciò nonostante, la stima del potenziale archeologico territoriale e dell'impatto archeologico che la realizzazione del progetto potrebbe determinare, è stata dettagliatamente approfondita nella Relazione preliminare di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico e della carta dei siti e del potenziale archeologico (elaborati P018_D_ARC_RH_001_A e P018_D_ARC_CS_001_A).

Dal quadro archeologico contenuto in tali elaborati, in sintesi, si rileva l'importanza dell'ambito territoriale nel quale si inserisce il progetto in relazione anzitutto alla presenza di giacimenti fossiliferi lungo il Tanaro e a nord di esso e, in seguito, ad una presenza già nel periodo Neolitico e più diffusamente nell'Età del Bronzo e del Ferro, come testimoniato dai ritrovamenti delle zone urbane di San Cassiano (Corso Piave) e Borgo Moretta (Corso Langhe) attestanti la presenza in tali aree di nuclei insediativi (siti 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 50). In età romana il territorio in esame faceva parte dell'agro dell'importante città di *Alba Pompeia* (sito 49) connessa *Pollentia* tramite il tracciato che presumibilmente attraversava la piana del Tanaro e oggi coincidente con la via per Roddi - S.P. 7 in uscita dalla città dove è nota la presenza della necropoli meridionale della zona di San Cassiano distribuita lungo di essa (siti 14, 15, 30, 32, 41, 43, 45, 46) costituita da tombe e monumenti funerari di età romana. Per il periodo tardoantico e altomedievale continua l'importanza di Alba la cui diocesi venne fondata verso la fine del IV secolo ma che visse un lento e progressivo periodo di contrazione demografica. Nel medioevo sono numerosi gli insediamenti minori documentati nel territorio circostante Alba, a testimonianza di un paesaggio capillarmente antropizzato e sfruttato per scopi agricoli.

Si deve evidenziare, inoltre, che l'effettivo impatto archeologico (in rapporto all'entità degli scavi in programma) del progetto qui esaminato è oggetto di valutazione da parte di questa Soprintendenza nell'ambito



della separata procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (d'ora innanzi, anche denominata VPIA). Infatti, come previsto dall'art. 5 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 "ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", ivi inclusa la VPIA.

Nel rispetto di tale previsione, come indicato nelle premesse, la Società proponente, con nota prot. n. U/23/258 del 20/01/2023 – assunta agli atti con prot. n. 861-A del 22/01/2023, aveva presentato a questa Soprintendenza gli stessi elaborati sopra citati, unitamente a uno stralcio del progetto, nell'ambito della fase prodromica della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (d'ora innanzi, anche denominata VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. In seguito – con nota prot. n. 002995-P del 06/03/2023, inviata in copia anche ai Servizi II e V di codesta DGABAP– la Scrivente, aveva formulato le proprie valutazioni nell'ambito della fase prodromica della VPIA (rischio archeologico relativo del progetto: grado medio-basso) e aveva contestualmente avviato la procedura di cui all'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo la presentazione di un piano di indagini archeologiche preventive.

Pur considerato che, alla luce degli aggiornamenti normativi recentemente apportati dall'art. 19 comma 2 del D.L. 13 del 23/02/2023 al D.Lgs. 152/2006 – che in particolare ha introdotto il comma *2-sexies* all'art. 25 ("in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"), si ritiene che l'esecuzione delle indagini preventive di cui sopra e il completamento della VPIA anche successivamente alla conclusione del presente procedimento possano garantire la compatibilità del progetto con elementi del patrimonio archeologico eventualmente presenti nel sottosuolo. Si ritiene infatti altamente probabile – viste le caratteristiche dei precedenti rinvenimenti effettuati nel territorio in questione – che l'interesse archeologico di questi ultimi si esaurisca attraverso l'indagine stratigrafica esaustiva e pertanto non si ravvisano allo stato attuale delle conoscenze radicali situazioni di assoluta incompatibilità con il progetto in discussione.

Tutto ciò visto e considerato

Verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento;

Esaminati gli elaborati progettuali e lo *Studio di Impatto Ambientale*, la *Relazione Paesaggistica* e la *Relazione Archeologica*, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, si rappresenta la necessità per questo Ufficio di **richiedere la seguente documentazione integrativa**, al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza:

1. sia integrato lo Studio d'Impatto Ambientale tramite il perfezionamento sia dell'indagine del contesto oggetto di tutela - considerando tutte le componenti paesaggistiche individuate nella tavole di piano, compresi gli *Elementi di criticità lineare* di cui all'art. 41 e la *Rete di connessione paesaggistica* di cui all'art. 42 delle NdA del Ppr (anche in riferimento alla rete regionale del patrimonio escursionistico – RPE) - sia della **verifica sistematica di coerenza dell'intervento** proposto con gli obiettivi e le disposizioni rispettivamente definite dal Ppr per l'ambito di paesaggio, per le componenti e per i beni paesaggistici a vario titolo interessati dall'intervento, preferibilmente nelle forme della tabella di cui all'allegato B del Regolamento attuativo del Ppr n. 4/R del 22/03/2019;
2. considerato che l'intervento di cui trattasi ricade direttamente nella *buffer zone* del sito iscritto alla World Heritage List "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe - Roero e Monferrato", siano meglio identificati gli impatti e l'incidenza dell'opera rispetto al sito predetto di valore universale eccezionale. Nel SIA inoltre dovrà essere



recepita la scheda identificativa del sito di interesse denominata “*Vineyard Landscape of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato - map of inscribed property*” scaricabile al seguente link:

https://whc.unesco.org/en/list/1390/multiple=1&unique_number=1971;

3. siano compiute le dovute verifiche relative alla eventuale presenza nelle aree oggetto di intervento di aree tutelate per legge di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 42/2004 (**usi civici**), predisponendo opportuna **documentazione e rappresentazione grafica che ne attesti l'esistenza**;
4. considerato quanto accennato nello studio di impatto ambientale circa l'eliminazione di esemplari arborei e arbustivi, siano specificati, attraverso relazione redatta da tecnico agronomo-forestale, i **dati relativi alla consistenza boschiva interessata dagli interventi** in progetto, corredati dalla quantificazione degli abbattimenti previsti per la realizzazione dell'opera di cui trattasi (circostanziando la non eliminazione di esemplari di pregio); nonché illustrate le successive mitigazioni vegetazionali e le modalità di ripristino dei terreni;
5. sia approfondito lo stato attuale dei beni paesaggistici interessati, anche attraverso documentazione fotografica;
6. sia approfondita la **documentazione progettuale delle opere d'arte**, redatta a scala adeguata, in riferimento alle finiture/materiali individuati e agli accorgimenti assunti per garantire un alto livello qualitativo dei manufatti ed il loro miglior inserimento paesaggistico, con particolare attenzione rispetto alle barriere acustiche / di sicurezza e al nuovo muro di sostegno in c.a.;
7. sia approfondita la documentazione circa le caratteristiche formali ed i materiali utilizzati, sia nelle parti contigue che nell'insieme del tracciato della linea autostradale (muretti, paracarri e strutture di protezione, scarpate, muri di contenimento, arredi vegetali, ecc.) al fine di assicurare il più corretto inserimento paesaggistico e la coerenza delle soluzioni proposte all'interno dell'infrastruttura generale;
8. siano approfonditi gli **impatti percettivi dalle opere** in progetto in relazione alla possibile intervisibilità e percepibilità rispetto ai punti di osservazione più significativi, quali le componenti storico-culturali e percettivo-identitarie riconosciute dal Ppr (rif. artt. 30 e 31 delle Nda), con particolare riferimento alle viste panoramiche dai nuclei storici presenti sui crinali collinari visibili dal nuovo tracciato e ai “percorsi panoramici”; al contempo siano meglio specificate le caratteristiche e gli impianti previsti per le opere di mitigazioni, anche tramite redazione di sezioni ambientali e specifiche fotosimulazioni atte ad verificarne l'efficacia anche nella stagione invernale;
9. siano integrate le fotosimulazioni prodotte con nuove viste a distanza maggiormente ravvicinata delle opere ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, con particolare riferimento alle corsie di ingresso e uscita dalla direttrice, alla rotatoria e alle opere a questa connesse presso lo svincolo di Alba nonché in merito alle barriere fonoassorbenti, al fine di meglio valutare la coerenza dei relativi inserimenti;
10. siano approfonditi i caratteri del **progetto illuminotecnico** relativo alle opere in esame, mostrandone, anche mediante simulazioni dedicate, l'apprezzabilità nelle ore notturne, al fine di valutarne la coerenza paesaggistica in relazione all'ambito di riferimento;
11. siano approfondite le sistemazioni delle viabilità vicinali, prediligendo comunque soluzioni compatibili, anche cromaticamente, al contesto rurale circostante;
12. per quanto riguarda la tutela archeologica, si **ribadisce la richiesta della realizzazione di un piano di indagini preventive sottoposto a questo Ufficio per la relativa approvazione**. (indagini dirette o indirette), ai sensi dell'art. 25 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 citato, secondo quanto previsto all'art. 6 delle *Linee Guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati* emanate con DPCM del 14/02/2022.

Su tale punto si chiede inoltre che:

- con riferimento alla possibile necessità di condurre indagini stratigrafiche in estensione nelle aree interessate dal progetto allo scopo di indagare esaustivamente eventuali evidenze archeologiche individuate durante



l'espletamento della separata procedura di VPIA, siano previste a tale scopo idonee risorse economiche nelle successive fasi progettuali;

- lo *Studio di Impatto Ambientale* sia aggiornato esplicitando una, sia pur sintetica, valutazione dell'impatto archeologico potenziale del progetto anche facendo espresso rinvio alla relazione archeologica preliminare acclusa al progetto.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Con riferimento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in relazione ai disposti del comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs.152/2006, stante le carenze documentali rilevate dalla Scrivente al par. 2.1.d.circa la valutazione di conformità della Relazione Paesaggistica al D.P.C.M. 12/12/2005 e la richiesta di documentazione integrativa sopra formulata, questo Ufficio demanda le proprie valutazioni all'acquisizione di quanto richiesto.

Nel restare a disposizione per chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

I responsabili dell'istruttoria:

TUTELA PAESAGGISTICA/ ARCHITETTONICA *arch. Simona Borla, arch. Francesca Filippi, arch. Massimo Nappo*

TUTELA ARCHEOLOGICA *dott. Simone G. Lerma*

In allegato

Nota Regione Piemonte - "Settore Urbanistica Piemonte Occidentale" prot. n. 47466 del 30/03/2023

Nota SABAP AL prot n. 2995-P del 06/03/2023





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio II

Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

M Servizio V – Tutela del paesaggio
NDG
dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP 9287] ALBA, GUARENE e RODDI (CN). Progetto definitivo Adeguamento della tangenziale di Alba.**
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152/2006 – V.I.A. (art.23)
Proponente: Autostrada Asti Cuneo S.p.A.
Contributo istruttorio.

Con riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da codesto Servizio con nota prot. n. 8765 dell'08.03.2023, vista la nota prot. n. 6181 del 03.05.2023, assunta agli atti con prot. n. 16114 del 04.05.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo (nel prosieguo 'Soprintendenza') ha comunicato le proprie valutazioni in esito alle integrazioni documentarie pervenute, esaminata la documentazione di progetto pubblicata nel sito del MASE, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue.

Nella suddetta nota la Soprintendenza richiama, con riferimento ai profili di tutela archeologica, come l'effettivo impatto del progetto in argomento sia oggetto di valutazione nell'ambito della separata procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, la cui fase prodromica ha preso avvio a seguito della presentazione da parte del Proponente, a mente dell'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, della Relazione preliminare di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico e della carta dei siti e del potenziale archeologico (elaborati P018_D_ARC_RH_001_A e P018_D_ARC_CS_001_A) redatte dal dott. R. Prosperi (Società Archeologia S.r.l.s (nota prot. n. U/23/258 del 20.01.2023).

L'Ufficio, valutando attendibili e adeguati i contenuti e la valutazione del rischio archeologico relativo di grado medio-basso/medio per gli interventi in programma delineati in detti elaborati, ha ritenuto necessaria l'attivazione della successiva fase della procedura di cui all'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo pertanto la presentazione di un piano di indagini archeologiche preventive (nota SABAP AL prot. n. 2995 del 06.03.2023).

In esito all'esplicitazione degli impatti verificati e potenziali delle opere sul patrimonio culturale e paesaggistico, la Soprintendenza avanza richiesta di integrazioni documentarie, specificando che:

"12. per quanto riguarda la tutela archeologica, si ribadisce la richiesta della realizzazione di un piano di indagini preventive sottoposto a questo Ufficio per la relativa approvazione. (indagini dirette o indirette), ai sensi dell'art. 25 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 citato, secondo quanto previsto all'art. 6 delle Linee Guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati emanate con DPCM del 14/02/2022.

Su tale punto si chiede inoltre che:



SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma
Tel. 06/6723 4622/4720
PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio2@cultura.gov.it

- con riferimento alla possibile necessità di condurre indagini stratigrafiche in estensione nelle aree interessate dal progetto allo scopo di indagare esaurientemente eventuali evidenze archeologiche individuate durante l'espletamento della separata procedura di VPIA, siano previste a tale scopo idonee risorse economiche nelle successive fasi progettuali;

- lo Studio di Impatto Ambientale sia aggiornato esplicitando una, sia pur sintetica, valutazione dell'impatto archeologico potenziale del progetto anche facendo espresso rinvio alla relazione archeologica preliminare acclusa al progetto."


Ciò premesso e richiamato, nel concordare con le valutazioni e le indicazioni della Soprintendenza, si rammenta che:

- sebbene il c. 2-sexies dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – introdotto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o dall'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la realizzazione delle indagini estensive prescritte resta comunque preordinata all'avvio dei lavori;
- che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Il funzionario archeologo
dott. Sara Neri
(sara.neri@cultura.gov.it)



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO
dott. Lino Traini





SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma
Tel. 06/6723 4622/4720
PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio2@cultura.gov.it



LUGLIO 3

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO III

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
e art. 47, commi 1 e 2, D. lgs. 82/2005

Al Servizio V della DG-ABAP

Oggetto: [ID_VIP: 9287]. Progetto definitivo adeguamento della tangenziale di Alba.

Procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.

Proponente: Autostrade Asti - Cuneo S.p.a.

Richiesta integrazioni.

Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesto Servizio V prot. n. 8765 del 08/03/2023;
- esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- vista la nota della Soprintendenza ABAP per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo prot. n. 6181 del 03/05/2023, con la quale è stata rilevata la necessità di richiedere documentazione integrativa;
- preso atto che nell'area di intervento e nelle immediate vicinanze non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004 e che "trattandosi di adeguamento di una viabilità già esistente, di fatto non si rilevano interferenze dirette o criticità rispetto all'attuale assetto insediativo storico-architettonico";
- considerato, tuttavia, che la Soprintendenza ABAP ha segnalato la presenza di "emergenze architettoniche di rilevante interesse sui crinali collinari che affiancano a sud-est e a nord-ovest l'attuale tangenziale: da un lato i borghi in altura con lo skyline caratterizzato dal rilievo dei castelli di Guarene e Roddi e Santa Vittoria d'Alba in lontananza; dall'altra il nucleo storico di Alba, con le sue numerose torri civiche, l'emergenza della Cattedrale, del suo campanile e a sud le colline di San Cassiano con gli insediamenti di ville e cascine storiche";

per quanto di competenza di questo Servizio III, si concorda con la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza ABAP, con particolare riferimento alla richiesta di integrare le fotosimulazioni.

La funzionaria supplente della U.O.1
Arch. Michela Peretti

MP

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

[Handwritten signature]



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4293
PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio3@cultura.gov.it